



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2015  
COM(2015) 489 final

2013/0309 (COD)

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e  
del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e modifica  
la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia  
di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti  
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e  
del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e modifica  
la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia  
di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti  
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**1. ITER PROCEDURALE**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2013) 0627 final — 2013/0309 (COD)]: 12.9.2013.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 21.1.2014.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 3.4.2014.

Data di adozione della posizione del Consiglio: 1.10.2015.

**2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La finalità della proposta è progredire verso un mercato unico delle comunicazioni elettroniche, in cui cittadini e imprese abbiano accesso ai servizi di comunicazione elettronica ovunque essi siano erogati nell'Unione europea, senza restrizioni transfrontaliere o costi aggiuntivi ingiustificati, e in cui le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica possano gestire tali reti ed erogare tali servizi a prescindere dal loro luogo di stabilimento e da quello dei loro clienti nell'UE.

La proposta della Commissione conteneva disposizioni intese a eliminare determinate strozzature che ostacolano lo sviluppo di un mercato unico per le comunicazioni elettroniche. Essa prevedeva in particolare l'introduzione di un'autorizzazione unica UE per i fornitori transfrontalieri, il coordinamento dell'assegnazione dello spettro, l'armonizzazione dei prodotti di accesso necessari per fornire le comunicazioni elettroniche, l'armonizzazione delle norme tese a garantire un'internet aperta, l'armonizzazione delle norme per la protezione degli utenti finali, misure per la graduale abolizione dei sovrapprezzi del roaming e modifiche alla governance dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.

### 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ha assunto una posizione ferma, ribadita nei negoziati con il Parlamento europeo, per limitare l'ambito della proposta alla neutralità della rete e al roaming. Va osservato che la strategia per il mercato unico digitale annunciata dalla Commissione il 6 maggio 2015 indica chiaramente che lo spettro rientrerà nel riesame del quadro normativo per le telecomunicazioni, che sarà presentato nel 2016. È pertanto accettabile che l'ambito del progetto di regolamento si limiti al roaming e alla neutralità della rete. Questa scelta tiene conto delle chiare indicazioni emerse dalle conclusioni del Consiglio europeo del 26 giugno 2015, che sottolineano l'importanza di tutte le dimensioni della strategia della Commissione e del perseguimento di una riforma ambiziosa del quadro per le telecomunicazioni, che contempli anche un più efficace coordinamento in materia di spettro.

Nel complesso la posizione del Consiglio approva gli obiettivi principali della proposta della Commissione, vale a dire abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio e garantire l'accesso a un'internet aperta consentendo nel contempo la fornitura di servizi innovativi. Il Consiglio tuttavia apporta alcune modifiche concernenti il modo in cui raggiungere questi obiettivi. Le modifiche del Consiglio riguardano la definizione di una data chiara per l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming, che garantisca tuttavia la sostenibilità di tale abolizione, in particolare programmando opportunamente i tempi per il riesame del mercato all'ingrosso e istituendo un meccanismo idoneo per far fronte ai casi eccezionali e specifici in cui i modelli di tariffazione nazionali sarebbero insostenibili anche dopo il riesame dei mercati all'ingrosso. Tali dettagli devono essere arricchiti con misure di esecuzione della Commissione.

Per quanto riguarda l'internet aperta, la Commissione osserva che il testo del Consiglio garantisce il conseguimento dell'obiettivo strategico del progetto di regolamento: sancire il diritto di tutti gli europei di accedere ai contenuti desiderati su internet senza alcuna discriminazione. Allo stesso tempo, il testo chiarisce che la parità di trattamento del traffico consente una ragionevole gestione del traffico quotidiano, indipendentemente dalla sua origine o destinazione, sulla base di requisiti tecnici oggettivi e giustificati. Inoltre, il documento prevede il divieto di utilizzare pratiche di blocco, strozzatura e discriminazione nei confronti di contenuti, servizi o applicazioni specifici, o di categorie di contenuti, servizi e applicazioni, con tre eccezioni indispensabili ben circoscritte: per la conformità con le norme dell'Unione o nazionali o con le misure che danno attuazione a tali norme, ai fini della sicurezza della rete e per la gestione di una congestione temporanea o eccezionale.

Il testo inoltre stabilisce che i servizi diversi dai servizi di accesso a internet ottimizzati per contenuti, applicazioni o servizi specifici possono essere forniti a condizione che l'ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti di qualità di tali contenuti, applicazioni o servizi, che essi non siano commercializzati o utilizzabili in sostituzione dei servizi di accesso a internet, che sia disponibile capacità sufficiente e che la loro fornitura non vada a scapito della qualità dei servizi di accesso a internet per gli utenti finali.

Le competenti autorità di regolamentazione avranno la responsabilità e l'obbligo di garantire, attraverso azioni di controllo e coercitive, che siano rispettate le norme del regolamento e che non siano lesi i diritti degli utenti finali, compresi i fornitori di contenuti, servizi e applicazioni.

Questo approccio equilibrato tutela efficacemente la qualità dei servizi di accesso a internet senza soffocare l'innovazione. Infine la proposta stabilisce alcuni diritti per gli utenti finali, necessari ai fini dell'efficace applicazione delle disposizioni in materia di roaming e neutralità della rete.

La Commissione approva queste proposte.

A seguito degli incontri trilaterali informali svoltisi il 23 marzo 2015, il 21 aprile 2015, il 2 giugno 2015 e il 29 giugno 2015, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul testo.

Il Consiglio ha confermato tale accordo politico l'8 luglio 2015 e ha adottato la sua posizione in prima lettura il 1° ottobre 2015.

#### **4. CONCLUSIONI**

Poiché tutte le modifiche alla proposta della Commissione sono state discusse durante gli incontri trilaterali informali, la Commissione può accettare le modifiche che il Consiglio ha adottato nella sua posizione in prima lettura.